

COMUNICATO UFFICIALE N. 102 – Anno Sportivo 2015/2016 – Roma, 15 febbraio 2016

Prot. n. 717

Il giorno 15 febbraio 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 12:30, presso gli uffici della FIH, la Corte Federale di Appello così composta:

Presidente:

Avvocato V. Vitale

Componenti:

Avvocato M. G. Martinelli, Avvocato E. Sibilio, Avvocato A. D'Achille, Avvocato J.J. Di Nicco

La Corte Federale d'Appello decidendo sul reclamo avanzato dall'Avvocato Giovanni Lazzarin, quale difensore e procuratore speciale del Sig. Roberto Frioni, in merito alla decisione n. 7/2015 del Tribunale Federale, pubblicata e comunicata il 21/12/2015, emessa a seguito della camera di consiglio dell' 11/12/2015, stabilisce quanto di seguito riportato.

Svolge le funzioni di Segreteria la Dott.ssa Alessandra Andreoni.

Alla data odierna partecipano all'udienza in quanto parti interessate il Procuratore Federale Prof. Avv. Elena Maria Castaldo e l'Avv.to Giovanni Lazzarin difensore del Sig. Frioni.

La Procura insiste nelle proprie deduzioni e chiede perciò la conferma del provvedimento del Tribunale non dicendosi però contraria ad una eventuale riduzione della sanzione erogata in ragione delle specifiche circostanze del fatto accertate e non contestate dal Sig. Frioni.

Il difensore del sig. Frioni Avv.to Lazzarin si riporta a quanto contenuto nel reclamo ed insiste per l'applicazione delle norme esistenti nel Regolamento di Giustizia.

Il ricorso è parzialmente fondato e di conseguenza il provvedimento del Tribunale è da riformare nei limiti che seguono.

Innanzitutto ritiene la Corte che l'eccezione avanzata dalla difesa relativamente a una presunta violazione del principio del *ne bis in idem* sia infondata.

Infatti, tale principio postula necessariamente che il provvedimento di cui si tratti sia diventato definitivo tramite il proprio passaggio in giudicato, cosa che nel caso in specie non si è verificata. Infatti, il provvedimento con cui il Giudice di concentramento ha inflitto due giornate di squalifica al Sig. Frioni non solo non è mai passato in giudicato ma neanche avrebbe potuto in quanto del tutto **abnorme**, per i motivi di seguito brevemente esplicitati.

Per un verso, tale provvedimento che il Tribunale qualifica espressamente come "provvedimento cautelativo (*sic!*) in attesa della decisione del Giudice Sportivo Nazionale" non trova fondamento alcuno in nessuna norma regolamentare vigente: esso è perciò del tutto sprovvisto di cittadinanza giuridica in questa sede.

A ciò si aggiunga che in ogni caso tale provvedimento sarebbe stato assunto in aperta violazione dei limiti di competenza "quoad poenam" stabiliti dall'art.3^o comma 3 lett. a) dello Statuto Federale vigente. Infatti, dal momento che, al caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione a carico del responsabile del fatto contestato la sospensione da sei mesi a due anni prevista dall'art. 82 comma 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, è del tutto evidente come il Giudice di concentramento abbia ecceduto i limiti della propria

competenza così come stabiliti nell'art. 37 comma 3 lett. a) dello Statuto Federale, vale a dire infrazioni per le quali sono previste sanzioni non oltre la squalifica sino a sei giornate o la sospensione fino a tre mesi.

Per tali ragioni il provvedimento del Giudice di concentramento in quanto abnorme, va dichiarato nullo e quindi improduttivo di effetti e di conseguenza va riformata sul punto la sentenza del Tribunale Federale.

Ciò naturalmente non significa che le due giornate di squalifica inflitte e già scontate dal Sig. Frioni siano *tamquam non essent*, in quanto esse costituiscono comunque tecnicamente il "pre-sofferto" da parte del Sig. Frioni.

Accedendo infine alle richieste della Procura che ha sollecitato una riduzione della sanzione di un anno posta a carico del Frioni dal Tribunale, questa Corte ritiene, in considerazione del comportamento tenuto successivamente dal Frioni anche nel corso dei giudizi, doversi la stessa ridurre nella misura di dieci mesi, scomputando naturalmente il "pre-sofferto".

P.Q.M.

La Corte, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Federale pubblicata in data 21 dicembre 2015, dichiara il Sig. Frioni Roberto responsabile dei fatti a lui addebitati e lo condanna alla sospensione da ogni attività per mesi dieci, scomputando il pre-sofferto.

Il Presidente

F.to Avv. Vincenzo Vitale

Componenti effettivi

F.to Avv. Maria Grazia Martinelli

F.to Ersilia Sibilio

F.to Alessandro D'Achille

F.to Juan Josè Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 15 febbraio 2016



Il Segretario Generale
Francesca Vici